

(proroga superbonus senza decalage)

EMENDAMENTO n. 9.1

(Modifiche all'articolo 9 del disegno di legge di Bilancio 2022)

Al comma 1 dell'art.9 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento si propone l'estensione fino al 2025 degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009. Questa disposizione prevede la spettanza della medesima percentuale di detrazione per ciascuno degli anni di riferimento.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della copertura finanziaria occorre considerare le istanze attese aventi ad oggetto edifici con una singola unità immobiliare in quanto in tutti gli altri casi si rientrerebbe nelle ipotesi di condomini già ricompresi nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 8-bis. (e pertanto già con la copertura finanziaria prevista dalla medesima disposizione)

Ai fini di una quantificazione della spesa occorre considerare le istanze attese aventi ad oggetto edifici composti da una singola unità immobiliare in quanto in tutti gli altri casi si rientrerebbe nelle ipotesi di condomini già ricompresi nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 8-bis. (e pertanto già con la copertura finanziaria prevista dalla medesima disposizione)

Per i dati di seguito rappresentati sono state utilizzate le informazioni ufficialmente pervenute presso la struttura commissariale mediante specifiche richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.

Per il calcolo si tiene conto, inoltre, come ai sensi della vigente normativa, per il contributo relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e per gli

incentivi fiscali relativi al superbonus fiscale del "110%" è possibile presentare un unico progetto ed un unico computo metrico. E' possibile accedere agli incentivi fiscali per la parte eccedente il costo parametrico previsto per il sisma e nel limite dell'importo previsto nel computo metrico

SISMA 2016

N. totale edifici con "Manifestazione di Volontà" protocollata: 37.307
 N. totale unità immobiliari: 70.998
 Di cui:
 N. edifici contenenti una singola unità immobiliare (no condomini): 24.309

Riepilogo importi presunti

	Importo Presunto Dichiarato	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 5.515.898.641,30	24.309	€ 226.907,67

Percentuale media incidenza lavori detrazioni fiscali: 20%	Dato riscontrato sulle domande in istruttoria o evase presso gli uffici
---	---

	Importo Presunto Detrazioni Fiscali	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 1.103.179.728,26	24.309	€ 45.381,53

Presumendo un flusso uniforme delle 24.309 domande attese, nelle annualità 2022-2025, la maggior spesa oggetto delle detrazioni fiscali connesse all'applicazione degli incentivi "110%", tenuto conto che

- a) una parte della stessa è, comunque, ammissibile alle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%, 65%, 70% e 80%), considerando prudenzialmente un'aliquota media del 50%,
- b) limitatamente all'anno 2022 le detrazioni del "110%" sono confermate fino al 30 giugno per tutti gli interventi e pertanto il costo incide per il 50% della spesa presunta annua

è rappresentata dalla tabella che segue :

anno	2022	2023	2024*	2025*
n.edifici	6078	6077	6077	6077
costo medio presunto	45.381,53	45.381,53	45.381,53	45.381,53
costo totale annuo	275.828.939,34	275.783.557,81	275.783.557,81	275.783.557,81
a)detrazione su interventi edilizi comunque applicabile a normativa vigente (50%)	137.914.469,67	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91
b)ulteriore riduzione costo per 2022*	68.957.234,84	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91

(proroga superbonus con decalage specifico per sisma)

EMENDAMENTO n. 9.2 (alternativo)

(Modifiche all'articolo 9 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'art. 9, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento si propone di applicare a tutti gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009, la disciplina prevista dal comma 8-bis per i condomini, che estende la durata degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati, sino all'anno 2025, con l'applicazione di uno specifico *decalage* sulla percentuale di detraibilità per gli anni 2024 e 2025, pari al 90% e 80%.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini di una quantificazione della spesa occorre considerare le istanze attese aventi ad oggetto edifici composti da una singola unità immobiliare in quanto in tutti gli altri casi si rientrerebbe nelle ipotesi di condomini già ricompresi nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 8-bis. (e pertanto già con la copertura finanziaria prevista dalla medesima disposizione)

Per i dati di seguito rappresentati sono state utilizzate le informazioni ufficialmente pervenute presso la struttura commissariale mediante specifiche richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.

Per il calcolo si tiene conto, inoltre, come ai sensi della vigente normativa, per il contributo relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e per gli incentivi fiscali relativi al superbonus fiscale del "110%" è possibile presentare un unico progetto ed un unico computo metrico. E' possibile accedere agli

incentivi fiscali per la parte eccedente il costo parametrico previsto per il sisma e nel limite dell'importo previsto nel computo metrico

SISMA 2016

N. totale edifici con "Manifestazione di Volontà" protocollata: 37.307

N. totale unità immobiliari: 70.998

Di cui:

N. edifici contenenti una singola unità immobiliare (no condomini): 24.309

Riepilogo importi presunti

	Importo Presunto Dichiarato	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 5.515.898.641,30	24.309	€ 226.907,67

Percentuale media incidenza lavori detrazioni fiscali:
20%

Dato riscontrato sulle domande in istruttoria o evase presso gli uffici

	Importo Presunto Detrazioni Fiscali	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 1.103.179.728,26	24.309	€ 45.381,53

Presumendo un flusso uniforme delle 24.309 domande attese, nelle annualità 2022-2025, la maggior spesa oggetto delle detrazioni fiscali connesse all'applicazione degli incentivi "110%", tenuto conto che

a) una parte della stessa è, comunque, ammissibile alle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%, 65%, 70% e 80%), considerando prudenzialmente un'aliquota media del 50%,

b) limitatamente all'anno 2022 le detrazioni del "110%" sono confermate fino al 30 giugno per tutti gli interventi e pertanto il costo incide per il 50% della spesa presunta annua

è rappresentata dalla tabella che segue :

anno	2022	2023	2024*	2025*
------	------	------	-------	-------

n.edifici	6078	6077	6077	6077
costo medio presunto	45.381,53	45.381,53	45.381,53	45.381,53
costo totale annuo	275.828.939,34	275.783.557,81	275.783.557,81	275.783.557,81
detrazione su interventi edilizi comunque applicabile a normativa vigente (50%)	137.914.469,67	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91
ulteriore riduzione costo per 2022*	68.957.234,84	137.891.778,91	137.891.778,91	137.891.778,91
costi annui con applicazione decalage per gli anni 2024 e 2025 (90 e 80 per cento)	68.957.234,84	137.891.778,91	124.102.601,02	110.313.423,13

(equiparazione degli aggregati ai condomini)

EMENDAMENTO n. 9.3

(Modifiche all'articolo 9 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'art. 9, comma 1, lettera d) dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emendamento si propone di applicare la disciplina prevista dal comma 8-bis per i condomini, anche a tutti agli aggregati edilizi danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009, costituiti da più edifici, che, in ragione della interconnessione strutturale, necessitano di un intervento edilizio unitario. La disciplina prevede la durata degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati, sino all'anno 2025, con l'applicazione del medesimo *decalage* sulla percentuale di detraibilità (70 e 65 per cento) per gli anni 2024 e 2025.

RELAZIONE TECNICA

Per i dati di seguito rappresentati sono state utilizzate le informazioni ufficialmente pervenute presso la struttura commissariale mediante specifiche richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.

Per il calcolo si tiene conto, inoltre, come ai sensi della vigente normativa, per il contributo relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e per gli incentivi fiscali relativi al superbonus fiscale del "110%" è possibile presentare un unico progetto ed un unico computo metrico. E' possibile accedere agli incentivi fiscali per la parte eccedente il costo parametrico previsto per il sisma e nel limite dell'importo previsto nel computo metrico

SISMA 2016

N. totale edifici con "Manifestazione di Volontà" protocollata:	37.307
N. totale unità immobiliari:	70.998
Di cui:	
N. edifici contenenti una singola unità immobiliare (no condomini):	24.309
DI CUI:	
N. aggregati	5326
N. edifici che costituiscono gli aggregati	15.918

Riepilogo importi presunti

Il costo medio è derivato dall'importo comunicato dai professionisti sulla spesa presunta per i 24.309 edifici singoli

	Importo Presunto Dichiarato	n. Edifici	Importo Presunto Medio
Totale complessivo	€ 5.515.898.641,30	24.309	€ 226.907,67

Percentuale media incidenza lavori detrazioni fiscali:	Dato riscontrato sulle domande in istruttoria o evase presso gli uffici
20%	

Presumendo un flusso uniforme delle domande attese relative ai 15.918 edifici, nelle annualità 2022-2025, la maggior spesa oggetto delle detrazioni fiscali connesse all'applicazione degli incentivi "110%", tenuto conto che

- una parte della stessa è, comunque, ammissibile alle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%, 65%, 70% e 80%), considerando prudenzialmente un'aliquota media del 50%,
- limitatamente all'anno 2022 le detrazioni del "110%" sono confermate fino al 30 giugno per tutti gli interventi e pertanto il costo incide per il 50% della spesa presunta annua

è rappresentata dalla tabella che segue :

anno	2022	2023	2024*	2025*
A) costo medio presunto per edificio	226.907,00	226.907,00	226.907,00	226.907,00
B) costo medio incentivi fiscali (20% di A)	45.381,40	45.381,40	45.381,40	45.381,40
C) numero edifici in aggregato	3.980,00	3.980,00	3.979,00	3.979,00
costo annuo (B X C)	180.617.972,00	180.617.972,00	180.572.590,60	180.572.590,60
a) detrazione su interventi edilizi comunque applicabile a normativa vigente (50%)	90.308.986,00	90.308.986,00	90.286.295,30	90.286.295,30
b) ulteriore riduzione costo per 2022*	45.154.493,00			
costi annui con applicazione decalage per gli anni 2024 e 2025	45.154.493,00	90.308.986,00	63.200.406,71	58.686.091,95

(possibilità di utilizzo dei prezzari regionali)

EMENDAMENTO n. 149.1

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti:

"ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine introdurre la facoltà di utilizzare per il calcolo del computo metrico relativo all'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, il prezzario della regione interessata dall'intervento medesimo anche in considerazione della circostanza che vede i prezzari delle quattro regioni del cratere, in via di adozione entro l'anno in corso, maggiormente adeguati.

La norma non presenta profili di onerosità, in quanto è finalizzata a rendere alternativa la possibilità di ricorso al prezzario unico del cratere o a quelli delle quattro Regioni colpite dal sisma.

(incremento fondi supporto PNRR)

EMENDAMENTO n. 149.2

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

Al comma 9 dell'articolo 149 le parole "800 mila euro" sono sostituite con le parole "3 milioni di euro".

RELAZIONE

La norma aumenta lo stanziamento previsto per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi relativi al fondo complementare al PNRR per le aree dei sismi 2009 e 2016, in favore del Commissario straordinario sisma 2016, della Struttura di missione sisma 2009 e del Dipartimento Casa Italia.

(finanziamento ricostruzione privata – da CDP)

EMENDAMENTO n. 149.3

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149, comma 10, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto intende rettificare un disallineamento di carattere meramente tecnico nella lettura coordinata dell'articolo 1, comma 362 lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'articolo 149, comma 10, della Legge di Bilancio del 2022.

Attualmente, l'articolo 1, comma 362 lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che "è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;", mentre l'articolo 149, comma 10, della Legge di Bilancio del 2022, prevede che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per venticinque anni.

L'attuale formulazione, in assenza di una proroga dei termini di utilizzo dell'autorizzazione di spesa originaria e di un allineamento della scadenza finale degli stessi a tutto il 2048, potrebbe essere interpretata nel senso di consentire una dotazione in termini di autorizzazione di spesa a copertura del rimborso dei finanziamenti agevolati (cd. limite annuale) di 500 milioni di euro dal 2024 al 2046, di 300 milioni di euro per il 2047 e di 100 milioni di euro per il 2048.

Tale distribuzione determinerebbe, per le erogazioni successive al 31 marzo 2022 (il cui ammortamento finale è successivo al 2046), l'impossibilità di beneficiare della copertura integrativa fino ad un livello massimo di 500 milioni

di euro, depotenziando fortemente lo stanziamento addizionale reso possibile con l'articolo 149, comma 10, della Legge di Bilancio 2022, finalizzato ad assicurare risorse addizionali per la concessione di contributi per la ricostruzione di importo pari a circa 6 miliardi di euro.

RELAZIONE TECNICA

[La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica per gli anni anteriori al 2046, giacché va ad incidere su stanziamenti già previsti. Per il biennio 2047-2048 le coperture verranno individuate in un momento successivo.]

(dotazione per piattaforme informatiche e incremento fondi per spese funzionamento)

EMENDAMENTO n. 149.4

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

Dopo il comma 2 dell'articolo 149 inserire il seguente:

"2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3."

RELAZIONE:

Con il comma si provvede, a valere sul fondo della contabilità speciale, alle spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, istituiti presso le quattro Regioni colpite dal sisma, al fine di garantirne la funzionalità in relazione all'aumento del personale presso i medesimi uffici, disposto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Analogamente si prevede per quanto riguarda la struttura del Commissario. Si tratta di misure necessarie a consentire la funzionalità degli uffici, le cui dimensioni sono cresciute in relazione all'incremento delle pratiche per la ricostruzione, il cui flusso attuale ed atteso ha subito un consistente aumento conseguentemente ai provvedimenti legislativi e alle ordinanze commissariali per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure. Si prevede inoltre l'autorizzazione relativa alle spese per la predisposizione e gestione delle piattaforme necessarie alla attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101) e delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede che il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari

straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ovvero attraverso un gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione. Inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 189/2016 e dalle Seconde Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 02/03/2017, il sistema dei controlli sui cantieri si impernia su una piattaforma informatica dedicata del Commissario Straordinario. Inoltre il comma dispone l'autorizzazione al Commissario a provvedere per le spese del personale degli Enti parco nazionali.

Per tali finalità il Commissario viene autorizzato a procedere con le ordinanze di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 189/2016, entro il limite di 5 milioni annui, a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale intestata al Commissario. Per la realizzazione e gestione delle piattaforme informatiche, il Commissario è autorizzato a procedere anche attraverso le convenzioni con le società Fintecna e Invitalia, già previste dal richiamato decreto sisma.

Occorre evidenziare che con l'incremento delle attività dell'attuale gestione commissariale è molto cresciuto il numero delle domande presentate, dei decreti di concessione dei contributi e dei progetti realizzati tanto che il totale dei contributi erogati per l'autonoma sistemazione, di competenza di Protezione civile, si è ridotto di oltre un terzo, con un notevole risparmio dei costi a carico dell'erario.

(Rimborso e anticipazione IVA)

EMENDAMENTO n. 149.5

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi :

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

"7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

RELAZIONE

A fronte delle difficoltà finanziarie delle imprese i cui immobili sono stati danneggiati dal sisma è opportuno prevedere la possibilità di anticipare l'IVA sulle fatture dei tecnici e delle imprese esecutrici o su quelle dei fornitori nelle more della possibilità di richiedere ed ottenere il rimborso in sede di dichiarazione IVA annuale ovvero infrannuale. L'esigenza si spiega con l'intento di sollevare le imprese dall'esposizione finanziaria (considerata la tempistica dei rimborsi IVA), soprattutto considerando che le stesse hanno subito un fermo o un rallentamento produttivo sia a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 che della pandemia.

(mutui- copertura interessi con Fondo Gasparrini)

EMENDAMENTO n. 149.6

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

Dopo il comma 2 dell'articolo 149, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";

b) al comma 479, dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera d): "d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479 bis: "In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter: "In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022."

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad ampliare l'accesso al Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (che prevede la sospensione delle rate), ai proprietari di immobili inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, per i quali è stata prevista la sospensione del pagamento dei relativi mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive.

In questo caso, la sospensione del finanziamento è prevista fino al termine dello stato di inagibilità della propria abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

L'emendamento prevede inoltre che il Fondo rimborsi, per conto del beneficiario integralmente gli interessi contrattuali che maturano nel corso della sospensione.

(proroga sospensione mutui)

EMENDAMENTO n. 149.7

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

Dopo il comma 2 dell'articolo 149 aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole : "31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022."

RELAZIONE

Viene prorogata per l'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

(proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

EMENDAMENTO n. 149.8

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

RELAZIONE

Viene prorogata l'esenzione, fino al 31 dicembre 2022, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

E' da precisare che, in forza dell'art. 1 comma 816 della legge 160/2019, il canone di cui si determina la proroga dell'esenzione, ha interamente sostituito la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. Pertanto la norma illustrata esenta dal pagamento dell'interessa dei canoni onnicomprensivi, alla luce della nuova disciplina normativa del 2019.

(proroga esenzioni utenze in zona rossa e agevolazioni per immobili inagibili)

EMENDAMENTO n. 149.9

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2- bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola "dichiarino" è sostituita dalle parole "abbiano dichiarato"."

RELAZIONE

Con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse' istituite mediante le apposite ordinanze sindacali, nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2022, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

(proroga norme macerie – art. 28 e 28-bis)

EMENDAMENTO n. 149.10

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”, e le parole “previa certificazione del Commissario straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “previa certificazione della Regione”.

RELAZIONE

Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'insieme dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Viene inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2022, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. In effetti, si è dimostrato incongruo conferire al Commissario un potere di certificazione disgiunto da ogni competenza di controllo effettivo sui siti, rispetto ai quali non può non essere l'ente territoriale ad attestare l'avvio delle operazioni di recupero.

(proroga credito d'imposta per investimenti)

EMENDAMENTO n. 149.11

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"."

RELAZIONE

Si proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

La risorsa stanziata per il 2021 non è stata utilizzata e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021; il credito finanziato per il 2021 può coprire gli investimenti per gli anni 2021 e 2022, essendo sufficiente lo stanziamento già esistente.

(proroga esclusione da redditi dei fabbricati inagibili)

EMENDAMENTO n. 149.12

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";
- b) al secondo periodo le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022"."

RELAZIONE

Viene prorogata per persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2021, l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Viene inoltre prorogata l'esenzione dalla imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili per i medesimi fabbricati, fino al 31 dicembre 2022. Si precisa che il tributo per i servizi indivisibili risulta attualmente sostituito dalla nuova IMU, pertanto la norma si riferisce a tale imposta.

(proroga mutui Comuni)

EMENDAMENTO n. 149.13

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

RELAZIONE

Con la presente disposizione si intende prorogare per un triennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia. La norma, che risponde ad esigenze di immediata comprensione, è formulata seguendo i termini di differimento della disciplina attualmente in vigore.

(proroga rimborso TARI ai Comuni)

EMENDAMENTO n. 149.14

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante ...

RELAZIONE

Al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017, ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione viene autorizzato a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. In base all'andamento delle richieste relative agli anni 2020 e 2021, pari a 10 milioni di euro per il 2020, e ad anticipi per 4 milioni di euro già erogati per l'anno 2021, si possono quantificare gli oneri per l'anno 2022 in 10 milioni di Euro.

(utilizzo personale in quiescenza)

EMENDAMENTO n. 149.15

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

RELAZIONE

La norma consente agli Uffici Speciali della Ricostruzione post sisma 2016, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al termine della gestione straordinaria, a dirigenti e funzionari amministrativi, contabili e tecnici ed economisti già collocati in quiescenza. L'approvazione dell'emendamento creerebbe indubbi vantaggi gestionali agli Uffici Speciali potendosi così avvalere di professionalità esperte nel campo della ricostruzione con un limitato esborso.

L'emendamento non comporta variazioni in aumento a carico del bilancio statale.

(disciplina dell'utilizzo definitivo delle strutture temporanee a servizio delle attività produttive)

EMENDAMENTO n. 149.16

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente :

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di consentire al Commissario straordinario di disciplinare, mediante ordinanza, la facoltà di rendere definitive, su richiesta di parte, le strutture utilizzate per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive, analogamente a quanto già previsto per le strutture zootecniche e agricole, al fine di non disperdere risorse patrimoniali già esistenti sul territorio che, a normativa invariata, dovrebbero essere rimosse o distrutte successivamente alla riparazione dell'edificio originario.

(estensione fuori cratere della "sanatoria")

EMENDAMENTO n. 149.17

(Modifiche all'articolo 149 del disegno di legge di Bilancio 2022)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del"."

RELAZIONE

La presente modifica consente di estendere ai comuni fuori cratere ma comunque interessati dagli effetti dei sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia, non compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto sisma, la disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017.